



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Segreteria

Allegato "B"
alla Deliberazione Consiliare
n. 53 del 26.09.2014

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA
PER LA VALORIZZAZIONE
DEI RIONI E DELLE FRAZIONI

(Approvato con deliberazione consiliare
n. ____ in data _____)

(Pubblicato all'albo pretorio on line dal _____ al _____)

(Entrato in vigore il _____)

SPACE NOW UTILIZABLE

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Divisione del territorio in Frazioni e Rioni
- Art. 3 - Revisione della divisione del territorio
- Art. 4 - Composizione, nomina e requisiti
- Art. 5 - Durata della Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni
- Art. 6 - Organi della Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni
- Art. 7 - Presidente, vicepresidente, segretario e convocazione
- Art. 8 - Sessioni
- Art. 9 - Sedute e verbali
- Art. 10 - Compiti della Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni
- Art. 11 - Entrata in vigore
- Art. 12 - Diffusione

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
SUNY - CANTON

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI RIONI E DELLE
FRAZIONI**

**ART.1
(Finalità)**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere, garantire e valorizzare la partecipazione popolare all'Amministrazione del Comune di Casatenovo, in nome ed attuazione del principio della democrazia partecipata, con l'intento di assicurare ai cittadini e all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante tra comunità e rappresentanze elettive; pertanto viene istituita la *Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni* composta da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza.

**ART. 2
(Divisione del territorio in Frazioni e Rioni)**

1. In attuazione del principio di autonomia sancito dall'art. 114 della Costituzione, il territorio del Comune è suddiviso nelle seguenti frazioni/rioni:

- 1) CASATENOVO CAPOLUOGO – PARTE NORD
- 2) CASATENOVO CAPOLUOGO – PARTE SUD
- 3) GALGIANA
- 4) CASSINA DE' BRACCHI
- 5) ROGOREDO
- 6) VALAPERTE e RIMOLDO
- 7) CAMPOFIORENZO

2. L'ambito territoriale di ciascuna frazione/rione è identificato nella planimetria allegata al presente Regolamento.

**ART. 3
(Revisione della divisione del territorio)**

1. I confini ed il numero delle frazioni/rioni possono essere modificati con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Sempre con deliberazione del Consiglio comunale, sentita la Consulta, si può procedere anche all'aggregazione di due o più frazioni/rioni qualora particolari condizioni lo richiedessero.

ART. 4

(Composizione, nomina e requisiti)

1. Come previsto dallo Statuto comunale e dalle linee programmatiche di mandato, sarà istituita la *Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni* composta da 16 (sedici) componenti di cui:
 - 8 (otto) consiglieri comunali: 5 (cinque) in rappresentanza della maggioranza e 3 (tre) in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Sindaco sulla base delle indicazioni dei capigruppo e garantendo, comunque, la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. Conseguentemente, il numero potrà essere aumentato con deliberazione consiliare ove per esigenze di legge e/o di regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, vi sia la necessità di mutare tale numero di componenti;
 - 8 (otto) rappresentanti della cittadinanza aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e residenti nella singola frazione/rione; essi saranno nominati dal Sindaco sulla base delle indicazioni dei capigruppo consiliari. Di essi 5 (cinque) rappresenteranno la maggioranza e 3 (tre) le minoranze.
2. Nell'effettuare le designazioni deve essere, altresì, tenuto in considerazione il principio della rappresentanza di genere in base alle leggi vigenti.
3. La funzione di componente la *Consulta* è gratuita ed onorifica così come la partecipazione di qualsiasi altro soggetto non facente parte della stessa ma, comunque, legittimato a presenziare in forza del presente Regolamento.

ART. 5

(Durata della Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni)

1. La *Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni* resta in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco, su richiesta votata a maggioranza dei componenti della *Consulta*, può dichiarare decaduto il componente della *Consulta* che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni della *Consulta*.
3. In caso di dimissioni o di decadenza il Sindaco provvede alla sostituzione con altro componente secondo le modalità previste nel precedente art.4.

ART. 6

(Organi della Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni)

1. Sono organi della *Consulta*:
 - Il Presidente
 - il Vicepresidente
 - Il Segretario

ART. 7

(Presidente, vicepresidente, segretario e convocazione)

1. La *Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni* provvede all'elezione, nel suo seno, nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio palese del Presidente. Entro cinque giorni dalla nomina, il *Presidente* designa, dandone comunicazione al Sindaco, un componente che svolgerà le funzioni di Segretario ed un componente che svolgerà le funzioni di Vicepresidente, in caso di sua assenza, da scegliersi fra i componenti delle minoranze consiliari.
2. Il Presidente della *Consulta* convoca e presiede la seduta, fissandone la data e gli argomenti da trattare. Ogni membro della *Consulta* può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della stessa. Il Presidente decide sulla richiesta.
3. Il Presidente convoca la *Consulta* ogni qualvolta ve ne sia necessità e di norma almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la seduta e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della *Consulta* tramite posta elettronica con avviso di ricevimento almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza o, nella sola ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la posta elettronica, a mano con attestazione di ricevuta o tramite raccomandata a.r. e da affiggere nei luoghi pubblici del rione o della frazione interessata, nonché da pubblicare sul sito internet istituzionale.
4. La seduta della *Consulta* è valida, quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
5. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori possono assistere tutti i cittadini. Il Presidente convoca la *Consulta* in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone.
6. Il Presidente della *Consulta* trasmette ai capigruppo consiliari, almeno una volta all'anno, una relazione sull'attività realizzata nell'anno solare precedente.

ART. 8

(Sessioni)

1. La *Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni* si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi.
2. Può riunirsi in sessione straordinaria per determinazione del Presidente oppure su richiesta di un terzo dei componenti della *Consulta*, o su istanza di almeno un decimo dei cittadini del Comune; in questo caso decide il Presidente della *Consulta*.

ART. 9

(Sedute e verbali)

1. Salvo diverse decisioni adottate dal Presidente in accordo con tutti i componenti e limitatamente a casi particolari tutte le sedute della *Consulta* sono pubbliche.

2. Hanno diritto, inoltre, ad intervenire nella discussione durante le sedute: il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali, senza diritto di voto.
3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno metà dei membri della Consulta. Nessun atto può essere considerato approvato se non ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa, per parità di voti, non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta. Di tutte le decisioni adottate dalla *Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni* dovrà essere redatto un sintetico verbale trasmesso in copia al Sindaco entro venti giorni dalla seduta.

ART. 10

(Compiti della Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni)

1. La *Consulta*, ha lo scopo di promuovere ed incentivare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa. E' organismo con funzioni propositive, consultive e di studio da esercitare in relazione agli interessi collettivi e diffusi della comunità residente nell'ambito territoriale della frazione/rione.
2. Essa ha il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione della frazione/rione; si occuperà di discutere e analizzare le diverse problematiche della frazione/rione in particolare legate a temi ambientali, strutturali, sociali, culturali. Pertanto, si occuperà di organizzare almeno un'assemblea annuale in ogni singola frazione/rione per presentare a tutta la cittadinanza lo stato dei lavori fatti, in corso e in discussione.
3. L'Amministrazione comunale può sentire il parere della *Consulta* su ogni atto e/o provvedimento che riguardi questioni ritenute di interesse della singola frazione/rione. Nell'atto di richiesta del parere sarà indicato il termine entro il quale il parere stesso dovrà essere reso; esso non potrà essere inferiore a 15 giorni e superiore a 30 giorni, salvo i casi di particolare, motivata urgenza.
4. Le risposte formali della *Consulta per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni*, presentate all'Ufficio Protocollo dell'Ente, vengono inoltrate tempestivamente al Sindaco, all'Assessore di riferimento, per l'eventuale esame in Giunta comunale, ed ai Capigruppo consiliari.
5. La *Consulta* può inoltre esprimere pareri di propria iniziativa o su richieste della Giunta comunale sulle materie di competenza del Consiglio comunale.
6. I pareri espressi dalla *Consulta* sono sempre facoltativi e mai obbligatori e/o vincolanti; in particolare, la loro richiesta o tardiva adozione e/o trasmissione non può mai costituire fattore di ritardo ed aggravio del procedimento, normativamente vietato in base all'art. 1, comma secondo, della Legge n. 241/1990 e s. m. ed i..
7. L'Amministrazione può mettere a disposizione della *Consulta*, per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, spazi, risorse umane e strumentali adeguate allo scopo secondo il principio di razionalizzazione ed invarianza delle spese e senza aggravii economici a carico del Comune. In linea generale le riunioni si svolgono presso il Palazzo Comunale.

8. Il Comune inoltre mette a disposizione, per la divulgazione della attività della *Consulta*, il proprio sito Web, il tabellone informativo ed il servizio di comunicazione "AmiComune".

ART. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 47, 5° comma, dello Statuto comunale.

ART. 12

(Diffusione)

1. In esecuzione dell'art. 47, 6° comma, dello statuto comunale, il regolamento verrà reso conoscibile grazie alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e/o mediante la pubblicazione del medesimo in ogni frazione/rione.

© 2004 by the American Psychological Association
0893-3200/04/\$12.00
DOI: 10.1037/0893-3200.19.4.511